



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Donatella Draetta
nella causa civile iscritta al n° [redacted] 2015 R.G.L.,
promossa

D A

[redacted]
in persona del l.r.p.t.

rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

CONTRO

[redacted]
rappresentati e difesi dall'avv. FASANO Angela Maria

Oggetto: opposizione a ordinanza su impugnativa di licenziamento ex art. 1 comma 51 e ss. L. n. 92/2012.

All'udienza dell'11.11.2016, i difensori delle parti hanno concluso come in atti e il giudice ha pronunciato ai sensi dell'art. 1, comma 57, l. n. 92/2012, la presente sentenza.

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro

N° _____
Reg. Sent. Lav.

Cron. _____

N° _____ Reg. Ge.

F.A. _____

Addi _____

Rilasciata sped
forma esecutiva

Per _____

opponente

Il Canc

resistenti

ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative”;

osservato che, l'Associazione opponente, a fondamento della correttezza dell'applicazione dei criteri legali di cui all'art.5, L. 223/91, ha dedotto che *“la mobilità ha interessato tutto il complesso aziendale ed infatti l'esubero è stato calcolato su base regionale, mentre i licenziamenti sono avvenuti su base provinciale per esigenze tecnico produttive connesse con l'organizzazione dell'Ente nonché con l'obbligo per l'Ente di assicurare ove possibile la continuità didattica”;*

ritenuto che parte datoriale non ha fornito prova - che sulla stessa incombeva in ragione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio - circa la presenza nelle restanti unità non interessate dal licenziamento, di specifiche professionalità non validamente sostituibili con quelle dei lavoratori licenziati, unica ragione che avrebbe consentito di escludere dalla comparazione i lavoratori addetti a sedi diverse rispetto a quella delle lavoratrici convenute;

rilevata, alla stregua delle superiori considerazioni, la violazione dei principi di correttezza cristallizzati nell'art. 5, comma 1, della L. 223/1991, cosicché il licenziamento collettivo per cui è causa deve ritenersi illegittimo e il ricorso in opposizione deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni di cui alla parte dispositiva, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio, che, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza,

P.Q.M.

Come in epigrafe

Così deciso in Palermo, li 11.11.2016.

IL GIUDICE

Donatella Draetta